
ORDINE
PSICOLOGI
del LAZIO



Le Linee Guida dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

*Linee Guida
per l'utilizzo dei tests psicologici
in ambito forense*

A cura di
*Paolo Capri
Alessandro Crisi
Stefano Mariani*
anno 2004



La complessità dei processi mentali individuali ha portato la psicologia ad utilizzare tecniche sempre più raffinate al fine di ampliare i dati conoscitivi relativi allo studio dello sviluppo della personalità.

Una questione molto importante da sottolineare riguarda i differenti livelli di dati che gli psicologi utilizzano per teorizzare i loro concetti. Variabili biofisiche, intrapsichiche, fenomenologiche, comportamentali e socioculturali, appartengono sicuramente a livelli di dati diversi e chiaramente distinti fra di loro e conducono a teorizzazioni differenti.

La questione, tuttora aperta, soprattutto in ambito di ricerca psicologica, è che i diversi orientamenti che si occupano dello studio dello sviluppo di personalità tendono ad enfatizzare le loro "tradizioni", non tenendo conto del fatto che nessun focus di osservazione è sufficiente per comprendere le componenti multidimensionali che concorrono nel modellare la struttura del carattere e la personalità.

L'esame della personalità, conseguenza diretta dello studio sugli sviluppi della personalità, in ambito forense, civile e penale, nell'età adulta e nell'età evolutiva, è ormai entrato a far parte delle valutazioni che qualsiasi consulente o perito deve fare, al punto che, in base al contesto giuridico di riferimento, viene addirittura richiesto e specificato nei quesiti posti dal giudice.

In penale minorile viene richiesto per valutare, tra l'altro, l'imputabilità e il grado di responsabilità (art. 98 c.p.) di un minore autore di un reato, in civile, in casi di affidamento minorile in coppie separate, ma anche, ad esempio, in relazione a perizie su minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti.

In tutti i casi - nell'età adulta e nell'età evolutiva, in penale e in civile - ormai può ritenersi acquisita l'integrazione di più metodologie dell'esame psichico, osservazione diretta, anamnesi, colloqui liberi, tematici e test psicologici.

Ed è proprio sui test che si è concentrato il nostro lavoro in quanto, affrontando il tema dell'esame della personalità, è di facile riferimento accostarsi ai test psicologici ed in particolare alle tecniche proiettive e al test di Rorschach. La verifica sperimentale in ambito psicologico per valutare statisticamente la fondatezza del materiale interpretativo prodotto ai test, ha fatto sì che nel corso degli anni alcuni reattivi siano stati riconosciuti dalla comunità scientifica come validi, al fine di esplorare le dinamiche intrapsichiche individuali.

I test scientificamente condivisi, per ricerche e pubblicazioni, possiedono, dunque, se correttamente utilizzati, quei requisiti necessari e fondamentali per poter fornire in ambito forense, soprattutto dal punto di vista qualitativo, informazioni approfondite sulla personalità, sulla sfera cognitiva, su quella affettiva e sulla struttura dell'Io, sia nella fase di sviluppo dell'età evolutiva, sia nella fase più definita dell'età adulta.

Pertanto, la funzione operativa svolta da tali strumenti, proprio grazie al tessuto connettivo di sostegno dato da quella parte di valutazioni che vengono determinate statisticamente, dovrebbe permettere una condivisione omogenea di vedute fra esperti, rendere possibile non solo il confronto, ma anche la verifica del risultato.

E' in questo secondo aspetto, infatti, che può influire l'individualità, la soggettività, la preparazione e la professionalità del perito, del consulente e dell'esaminatore, soprattutto allorché si tratta di organizzare



interpretazioni e valutazioni di prove proiettive che alle volte vengono utilizzate in modo assolutamente inappropriato, lontano quindi dai reali vissuti del soggetto.

A questo proposito non si può negare che i dati ricavati da un esame effettuato attraverso i test, nello specifico e a maggior ragione quelli proiettivi come ad esempio il Rorschach, a causa della loro complessità conseguente anche alla teoria psicoanalitica che ne è alla base, richiedono una preparazione psicologica da parte dell'esaminatore che dovrebbe prevedere conoscenze approfondite quantomeno delle teorie dinamiche della personalità, nonché un'adeguata esperienza clinica, oltreché conoscenze specifiche degli indici e dei dati formali dei test.

Se tutto ciò non fosse possibile si comprometterebbe gravemente lo straordinario apporto di queste prove, alimentando in tal modo le critiche ai test proiettivi, ingiuste ma comprensibili.

Riteniamo quindi che un uso distorto dei test, rappresentato da affrettate risposte psicodiagnostiche legate esclusivamente ad indici e dati estrapolati da un contesto ben più ampio e generale o addirittura a un libero arbitrio interpretativo, possa portare l'esaminatore a delle conclusioni peritali che, se acquisite dal giudice, possono condurre quest'ultimo ad errate valutazioni con danni materiali e psicologici conseguenti alle persone.

L'utilizzazione distorta, più o meno volontariamente, di strumenti tecnici che mirano ad ampliare ed approfondire la conoscenza e la comprensione di dinamiche e processi intrapsichici individuali, significa la compromissione e mistificazione di tali strumenti e la sottolineatura del libero arbitrio rispetto a posizioni scientifiche acquisite.

Per queste semplici ma importanti ragioni si è pensato di elaborare un documento da noi denominato "Linee guida per l'utilizzo dei test psicologici in ambito forense", che possa essere di aiuto e sostegno alla comunità scientifica degli psicologi che utilizzano la metodologia psicodiagnostica nell'ambito forense.

Premessa

Per garantire un adeguato livello professionale e standard operativi appropriati per gli psicologi che utilizzano i test psicologici in ambito giudiziario e per evitare che l'uso distorto di tali strumenti interferisca negativamente sulla loro validità, il nostro Ordine ha dato incarico ad un gruppo di studio di stilare un documento contenente dei suggerimenti teorici ed operativi in tale ambito, orientati a stabilire dei criteri ai quali gli autori suggeriscono di attenersi.

Considerazioni Generali

Quanto segue riguarda i test proiettivi, ma, in generale, può essere **esteso a tutti i differenti tipi di test (di livello, di personalità) utilizzati in ambito giudiziario.**

A. Al fine di un'esauriente ed attendibile valutazione della personalità, è necessario che lo psicologo usi i test proiettivi all'interno di una batteria psicodiagnostica che comprenda anche test di personalità e di livello.

B. Lo psicologo s'impegna al rispetto dei test nelle loro modalità di somministrazione, grigliatura/sigliatura ed interpretazione.



C. L'esame della personalità, attraverso i test psicologici, in un contesto di consulenza tecnica o perizia, non dovrebbe mai cercare di rendere "elemento di prova" le risposte fornite dall'esaminando ad un test proiettivo. Ad esempio, la personalità di un minore, vittima o presunto tale di atti sessuali da parte di un adulto o di maltrattamenti in famiglia, dovrebbe essere analizzata attraverso una visione globale, dettagliata e approfondita dei processi psicologici e delle funzioni intrapsichiche.

D. Al perito che utilizza i test compete esclusivamente la valutazione dei dati esterni e dei vissuti interni integrati ad una descrizione psicodinamica della personalità, cosa quest'ultima di per sé di non facile elaborazione; ciò vale, se possibile, ancora di più in situazioni in cui l'esaminatore si trova di fronte un minore vittima di abuso sessuale in cui dovrà valutare lo sviluppo psico-affettivo e l'adeguatezza dell'evoluzione personologica relativa alle medie statistiche della propria fascia d'età, non certo accertare o valutare l'eventuale veridicità delle sue affermazioni, soprattutto se ricercata attraverso le associazioni alle risposte al test di Rorschach o attraverso la produzione di disegni, da non confondersi dalla descrizione corretta di una personalità eventualmente orientata alle fantasticherie, alle confabulazioni, alle ricche immaginazioni, tipica di alcune fasce d'età infantile.

E. Lo psicologo dovrebbe sempre ricordare che sta valutando una persona e non dovrebbe, dunque, disperdersi nella confusione dei piccoli dettagli tecnici del test, che lo allontanano inevitabilmente da una visione generale interpretativa. Infatti, un uso distorto dei test, rappresentato da affrettate risposte psicodiagnostiche legate esclusivamente ad indici e dati estrapolati da un contesto ben più ampio e generale o addirittura a un libero arbitrio interpretativo, può portare l'esaminatore a delle conclusioni peritali che, se acquisite dal giudice, possono condurre quest'ultimo ad errate valutazioni con danni materiali e psicologici alle persone.

F. L'esaminatore privo di un solido fondamento teorico dei test, delle teorie che ne sono alla base e della conoscenza della psicopatologia nell'età adulta e nell'età evolutiva, possiede soltanto una competenza operativa isolata, non sufficiente ad un valido lavoro clinico, sia per l'esame della personalità, sia per la diagnosi clinica. La psicodiagnostica, ancor di più nello specifico l'uso di test proiettivi - non può quindi che essere collegata ad una adeguata formazione teorica e pratica, dove lo spazio alla preparazione teorica riveste un ruolo essenziale all'uso degli strumenti specifici d'indagine; tale preparazione, pertanto, deve meritare un'attenzione che può esprimersi solo attraverso un training di specializzazione e formazione, in cui il tirocinio pratico non può prescindere da esperienze in campo psicopatologico.

G. L'utilizzazione distorta, più o meno volontariamente, di strumenti tecnici (test proiettivi) che mirano ad ampliare ed approfondire la conoscenza e la comprensione di dinamiche e processi intrapsichici individuali, significa la compromissione e mistificazione di tali strumenti e la sottolineatura del libero arbitrio rispetto a posizioni scientifiche acquisite. In ambito forense e ancor più nel campo di esame di personalità di minori, dove tutto sembra amplificarsi ed acquisire maggior valore, lo psicologo che utilizza i test deve evitare un'analisi contenutistica priva del "tessuto connettivo di sostegno" offerto dai dati statistici quantitativi nell'interpretazione di un test proiettivo come ad esempio il Rorschach e, soprattutto, deve evitare di assumersi il compito-dovere di accertare un'eventuale colpevolezza, di accertare la verità su di un fatto, o ancora nel valutare il grado del dolo, interpretando così in modo soggettivo e privo di fondamenta scientifiche un test proiettivo.

Ruolo, compiti e competenze dello psicologo esperto in psicodiagnostica

1- Definizione dello psicologo esperto in psicodiagnostica



A tutti gli effetti il ruolo dello psicodiagnosta si configura come una vera e propria specializzazione e in quanto tale richiede uno specifico percorso formativo teorico-pratico.

2 - La formazione.

L'esperto in tecniche proiettive deve possedere una preparazione specifica e ampia anche in ragione delle responsabilità che si assume stilando una diagnosi psicologica sia in relazione alle peculiarità dell'ambito forense in cui opera, sia per le conseguenze che possono scaturire dal suo lavoro. La preparazione deve riguardare, oltre ovviamente alla competenza specifica psicodiagnostica dei test di maggior diffusione, anche quella di psicologia forense e clinico-psicopatologica.

3- Differenziazione di competenze inerenti le problematiche dei vari cicli di vita.

L'esperto in psicodiagnostica dovrà altresì sviluppare competenze specifiche legate alle diverse fasi dello sviluppo della personalità, ciascuna delle quali è caratterizzata da problematiche peculiari dal punto di vista psicoaffettivo e, più in generale, da quello dell'organizzazione dei processi di pensiero.

4- Compiti e conoscenze dello psicologo esperto in psicodiagnostica

L'esperto in psicodiagnostica deve conoscere la reale utilità dei test che andrà ad applicare, le loro potenzialità e i limiti insiti nelle prove stesse. Dovrà, perciò, utilizzare gli strumenti d'indagine più opportuni in relazione alle richieste specifiche, con cautela e consapevolezza, tenendo sempre conto che le conoscenze - soprattutto nell'ambito delle scienze umane - sono spesso relative e che nessun test è uno strumento infallibile.

Dovrà, altresì, fornire una valutazione globale della personalità in senso clinico dei soggetti esaminati.

5- Setting

L'esperto in tecniche proiettive dovrebbe garantire all'esaminando un setting peritale idoneo per l'effettuazione di un esame psicodiagnostico, tenendo comunque conto della normativa procedurale. Si sottolinea che nella particolare situazione peritale si attivano nel soggetto specifiche strategie difensive, di cui è necessario tener conto.

In presenza di condizioni troppo disturbanti che possono alterare in misura sostanziale la validità e l'attendibilità delle prove, quali ad esempio si verificano in alcuni istituti penitenziari, l'esperto dovrà rinunciare ad effettuare l'esame, rinviandolo eventualmente ad altro momento. E' auspicabile che di conseguenza si affermi la prassi più idonea alla validità dell'esame.

6- Interpretazione e lettura dei test

L'esperto in psicodiagnostica dovrà basare le interpretazioni su dati più obiettivi possibile. L'utilizzo di una prova complessa, come ad esempio quella del Rorschach, prevede un'analisi quantitativa, secondo i parametri della statistica descrittiva, prima ancora che simbolico-interpretativa.

Pertanto, al Rorschach, si dovrebbe privilegiare sempre l'interpretazione attraverso indici formali ed utilizzare quella contenutistica solamente se supportata dagli stessi indici formali.



7- Coerenza ed etica applicate alle conoscenze psicodiagnostiche

L'esperto in psicodiagnostica dovrà sempre tener conto dei risultati raggiunti nel rispetto della obiettività scientifica, indipendentemente dalle esigenze dei ruoli processuali, attraverso un corretto comportamento dal punto di vista deontologico.

8- Il consenso informato

Il soggetto che verrà sottoposto ad un esame psicodiagnostico ha il diritto di essere informato sulle finalità dei test, e si dovrà evidenziare che questi strumenti potrebbero, almeno in parte, condizionare e determinare i risultati dell'indagine psicologica. Il soggetto ha naturalmente il diritto di dare o meno il proprio consenso all'esame.

Inoltre, lo psicologo prima di iniziare l'esame psicodiagnostico, è tenuto ad informare il soggetto che può richiedere un incontro specifico volto a chiarire i risultati dell'esame. Tale incontro potrà avvenire soltanto dopo la consegna al Tribunale dell'elaborato peritale da parte del CTU o del perito.

Lo psicodiagnosta è tenuto a soddisfare tale eventuale richiesta.

9- Comunicazione dei risultati

L'esperto in tecniche proiettive, nel ruolo di consulente d'ufficio o di parte, o come ausiliario degli stessi, ha l'obbligo di fornire, insieme alla relazione finale, anche i protocolli completi dei test eseguiti, al fine di garantirne il controllo e la verifica dei dati, nel rispetto del diritto delle parti al confronto e alla replica.

10- Linguaggio

Il linguaggio utilizzato per elaborare una relazione psicodiagnostica dovrà necessariamente tenere presente la formazione e la specificità differenziata degli interlocutori che, naturalmente, possono non essere esperti in psicodiagnostica, psicopatologia o psicologia clinica. Ricordiamo che un elaborato psicodiagnostico sarà letto da più persone, spesso operatori giuridici.

11- Trattamento dei dati sensibili

Lo psicodiagnosta è tenuto all'osservanza delle vigenti norme in tema di privacy e trattamento dei dati sensibili.

Specifiche

A. Per evitare contaminazioni e condizionamenti dovuti alla conoscenza specifica del caso, è opportuno che il CTU non somministri direttamente i test, ma si avvalga dell'operato di collaboratori.

B. Il CTP, per non invalidare l'operato del CTU, si deve astenere dal somministrare in proprio i test nel corso della consulenza.



C. Lo psicologo, se consultato per una possibile futura CTP, eviterà la somministrazione e l'uso dei principali e più utilizzati test, per evitare che essi non possano essere somministrati nuovamente all'interno della perizia o della CTU.

D. Il CTP eviterà, se non in casi del tutto eccezionali e di particolare gravità, di presenziare alle fasi di somministrazione dei test, al fine di salvaguardare una corretta metodologia psicodiagnostica.

E. Lo psicodiagnosta è tenuto a far firmare al soggetto esaminato tutto il materiale raccolto e prodotto durante la somministrazione dei test.